



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: le tipologie

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

[Scopri di più](#)

Gli **eventi** che si manifestano dopo la **data di chiusura dell'esercizio** devono, a determinate condizioni, essere rilevati in bilancio, al fine di rifletterne l'**effetto** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa alla **data di chiusura dell'esercizio**.

In particolare, le **tipologie** di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono definite all'interno del paragrafo 59 del principio contabile **Oic 29**, secondo la seguente classificazione:

1. fatti successivi che devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
2. fatti successivi che **non** devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
3. fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale**.

Rientrano all'interno della fattispecie **a)** i **fatti, positivi o negativi**, che si manifestano dopo la data di chiusura dell'esercizio evidenziando condizioni **già esistenti** alla data di riferimento del bilancio e che, pertanto, richiedono di **apportare modifiche ai valori di attività e passività in bilancio**, in conformità al principio generale della competenza.

Alcuni **esempi** contenuti all'interno del Principio contabile, evidentemente non esaustivi, **possono essere**:

- la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una **causa legale** in essere alla data di riferimento del bilancio per un **importo diverso da quello prevedibile a tale data**;
- il **deterioramento** della situazione finanziaria di un **debitore**, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura dell'esercizio, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di riferimento del bilancio;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, del **costo** di attività acquistate o del corrispettivo di **attività** vendute prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, di un **premio** da corrispondere a **dipendenti** quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio di riferimento del bilancio;



- la scoperta di un **errore** o di una **frode**.

La società è, pertanto, tenuta a **rettificare** gli importi rilevati in bilancio o a contabilizzare **nuovi elementi non ancora registrati**, al fine di considerare tali fatti successivi alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

I fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, che **non devono** essere recepiti nei valori di bilancio, classe **b**), sono fatti, **positivi o negativi**, che indicano situazioni **sorte dopo** la data di riferimento del bilancio, che **non richiedono variazione dei valori iscritti in bilancio**, in quanto sono di competenza dell'esercizio successivo. Anche qui il principio contabile elenca **alcuni esempi**, tra i quali:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni **strumenti finanziari** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette **condizioni di mercato** intervenute dopo la data di chiusura dell'esercizio;
- la **distruzione** di impianti di produzione causata da **calamità**;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con **valute estere**.

Tali fatti riflettono circostanze che si sono verificate nell'esercizio successivo e, pertanto, **non** comportano una **rettifica** al bilancio.

Nell'ultima categoria (la **c**) sono ricompresi i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che possono far venire meno il presupposto della **continuità aziendale**. L'[articolo 2423-bis, cod. civ.](#) stabilisce, tra gli altri, che uno dei postulati generali di redazione del bilancio è la **valutazione delle voci** nella prospettiva della **continuazione** dell'attività.

Se, ad esempio, intervenisse, in data successiva a quella di riferimento del bilancio, la decisione degli amministratori di porre in **liquidazione** la società o di **cessarne l'attività operativa**, tale fatto potrebbe far sorgere la **necessità di considerare se**, nella redazione del bilancio d'esercizio, **sia ancora appropriato** basarsi sul **presupposto della continuità aziendale**.

Laddove il presupposto della continuità aziendale **non risultasse essere più appropriato** al momento della redazione del bilancio, sarebbe necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenesse conto degli effetti del **venir meno della continuità aziendale**. Su quest'ultimo tema, maggiori indicazioni sono contenute all'interno del Principio contabile nazionale **Oic 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio**, ai paragrafi dal 21 al 24.